

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Sequeira Wandschneider/Commissione

(Causa F-28/06)

(2006/C 121/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio)
[Rappresentanti: G. Vandersanden e C. Ronzi, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente relativo al periodo di riferimento 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;
- annullare nella misura del necessario la decisione che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 5 settembre 2005;
- condannare la convenuta a risarcire i danni morali e materiali subiti stimati a EUR 5 000 in via equitativa, con riserva di incremento;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione incaricato in particolare di condurre indagini nelle pratiche di dumping, contesta la validità del suo RSC con riferimento all'anno di valutazione 2004.

Nel suo ricorso, egli sostiene che il suo superiore gerarchico gli avrebbe attribuito dei voti inferiori a quanto si meritava, per il fatto di essersi rifiutato di privilegiare, nell'ambito delle sue indagini, l'interesse dell'industria comunitaria.

Egli sostiene poi che la procedura seguita per compilare il suo REC disattende l'art. 43 dello Statuto, le disposizioni generali di esecuzione del detto articolo, la guida di valutazione nonché il regolamento interno del comitato paritetico di valutazione. La convenuta avrebbe quindi violato il diritto della difesa del ricor-

rente nonché il suo diritto ad un procedimento d'appello effettivo.

Il ricorrente ritiene, da un lato, che il suo REC sia viziato da manifesti errori di valutazione nonché da difetto di motivazione e, dall'altro, che la convenuta ha violato il dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

Infine, il ricorrente fa valere uno sviamento di potere, poiché il fatto di essere stato valutato ad un livello insoddisfacente sarebbe solo un modo per cercare di estrometterlo dal suo posto di investigatore.

Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Arnaldos Rosauro e a./Commissione

(Causa F-29/06)

(2006/C 121/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Andres Arnaldos Rosauro e altri [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare gli atti di nomina dei ricorrenti, adottati assieme alle buste paga che essi hanno ricevuto dopo la data del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B, nella parte in cui li nominano nel grado B*3/B*4 e mantengono loro lo stipendio base precedente al cambiamento di categoria mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore;
- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di sopprimere i punti di promozione («zainetto») dei ricorrenti a seguito del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B;